

Al sindaco pro-tempore
Al segretario comunale pro-tempore

Al responsabile settore Amministrativo

Al responsabile settore Finanziario

Al revisore dei conti

Presso comune di Uboldo

Raccomandata a mano

Oggetto: causa comune/Lipiani/Romanò/Bassignana. Invito ad adempiere relativo a rimborso spese legali non liquidate.

Il sottoscritto Lipiani Giuseppe, nato a Montano Antilia (Sa) il 23/3/1946 e residente in Gerenzano, Via Torino, 23 premette che:

- con sentenza n.424/2013/A della 1° sezione giurisdizionale centrale della corte dei conti gli appellanti Lipiani/Romanò furono prosciolti nel merito con avendo ravvisato nella trattazione della pratica quella colpa grave che postula la responsabilità amministrativo-contabile che comporta da parte del comune il recupero delle somme dai dipendenti. Con la stessa furono liquidate spese per € 1000,00 ai due dipendenti;
- in data 20/9/2013 si inviarono al comune due note pro-forma dei due legali che avevano assicurato assistenza e difesa innanzi alla sezione regionale lombarda e centrale per un importo complessivo di € 29.899,58;
- in data 11/11/2013 lo scrivente diffidava, tenuto conto dell'inerzia, abituale del funzionario addetto a definire il procedimento in argomento;
- il funzionario addetto denegava il rimborso delle spese ritenendo esaustiva la somma liquidata in sentenza;
- con provvedimento, prot.n.1508, datato 24/1/2014 accoglie la sopra richiamata richiesta limitatamente alla misura di € 1000,00 stabilita dalla sentenza n.424/2013/A; comunica che il provvedimento potrà essere impugnato avanti alla magistratura del lavoro (cassazione civile, sezioni, unite,24/3/2010, n.6996) nei termini di legge. Si nutrono forti dubbi su tale impugnazione. In tale provvedimento si legge ancora <non necessari, per l'incompetenza di tale organo rispetto alle amministrazioni comunali, l'acquisizione del parere dell'avvocatura dello stato sulle parcelle presentate per il rimborso>. Questa affermazione, a parere di chi scrive, è priva di pregio anche se fosse frutto di parere legale perché la legge prevede, senza distinzioni, il parere di congruità di tale organo. Ancora il provvedimento <accoglie> la richiesta limitatamente a € 1000,00, trattasi di errore macroscopico perché il riferimento deve essere riferito alla decisione della corte e non certamente alla richiesta degli appellanti.
- nelle date del 3/3/2014 e 8/3/2014 si chiese il riesame del diniego n.1508 del 24/1/2014;
- in data 28/3/2014 protocollo n. 5074 il funzionario competente conferma integralmente il suo provvedimento n.1508 del 24/1/2014;
- è intercorsa copiosa corrispondenza con il funzionario competente alla trattazione della pratica;
- in data 24/2/2014 su richiesta di parere di rimborso spese legali in giudizio contabile all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali del 22/1/2014 così riporta:" in altri termini, l'assunzione delle spese legali da parte dello stato e degli enti pubblici in genere costituisce espressione di un principio generale e fondamentale dell'ordinamento amministrativo, in base al quale è imposto all'amministrazione di



intervenire a contribuire alla difesa del dipendente imputato in un processo penale, sempre che, naturalmente, sussista un diritto-interesse in proposito, da riconoscersi in tutti i casi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente e sia, in definitiva, imputabile all'ente stesso. Alla luce della citata giurisprudenza e del vigente assetto normativo, si riportano le disposizioni di settore per il giudizio innanzi alla corte dei conti, di cui agli artt.3, comma 2-bis del d.l.543/1996, convertito in legge 1996/639 e 10 bis, comma 10, del d.l.n203/2005, convertito in legge n.248/2005. Il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito (inteso ora come sentenza ampiamente assolutoria sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo e ora come assoluzione anche solo per una gravità della colpa) e con la stessa sentenza che definisce il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'avvocatura dello stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza. Infine, ritornando al caso di specie, una volta verificato che il giudizio sia connesso all'esercizio delle funzioni istituzionali e si sia concluso con una assoluzione nel merito, potrebbe ritenersi praticabile l'ipotesi di aggiungere alle spese liquidate dal giudice contabile in euro 1000,00, il rimborso, da parte del comune di Uboldo, delle spese legali di cui alle parcelle degli avvocati autonomamente prescelti, nei limiti riconosciuti congrui dall'avvocatura dello stato.

Segue la firma.>

-le apodittiche affermazioni del segretario comunale in merito al "superfluo parere dell'avvocatura" contenuta nel provvedimento. 5074 del 28/3/2014 e l'altra" il parere di congruità dell'avvocatura dello stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate dall'amministrazione (statale: ndr) di appartenenza "sono il frutto di scarsa conoscenza, associata ad una arroganza che trovano il loro humus nell'ignoranza altrui;

-in data 8/6/2016 con nota dello scrivente si precisavano alcuni termini della questione;

-ulteriori spunti verranno forniti successivamente;

Considerato che la corte di cassazione con pronunce contrastanti si è espressa sulle spese legali e precisamente:

- con sentenza n.17014/2003 ha stabilito che l'incolpato, poi assolto, ha diritto di chiedere all'amministrazione di appartenenza il rimborso delle spese legali;

- con sentenza n.6996/2010 ha ribadito che la sentenza di proscioglimento costituisce il presupposto di un credito che è attribuito dalla legge e che il giudice contabile, per i giudizi di sua competenza, è deputato a quantificare, salva comunque la definitiva determinazione del suo ammontare da compiere, su parere dell'avvocatura dello stato, con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza. La controversia cui tale provvedimento da luogo esula dalla giurisdizione della corte dei conti e appartiene a quella del giudice del rapporto di lavoro intercorrente tra l'amministrazione e il suo dipendente (giudice ordinario);

- con sentenza n.5918/2011 ha ricordato che la liquidazione delle spese di giudizio e legali disposta dal giudice contabile si sostanzia in una negazione del diritto al rimborso dall'amministrazione di appartenenza se non si limita al regolamento delle spese di giudizio contabile conclusosi con il proscioglimento del convenuto, altrimenti intacca il rapporto sostanziale fra dipendente e amministrazione di appartenenza che esula dalla giurisdizione contabile e appartiene a quella del giudice del rapporto di lavoro;

- con sentenza n.15238/2011 ha stabilito che la controversia sul rimborso delle spese legali e difensionali appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro;

- con sentenza n. 19195/2013 ha stabilito che compete al giudice contabile liquidare le spese di difesa del prosciolto (il riferimento dovrebbe riguardare i p.m. delle corti regionali per le loro istruttorie non sempre in punto di diritto);



Preso atto delle pronunce contrastanti ed altalenanti delle diverse sezioni regionali e centrale della corte dei conti;

Valutata la sentenza del TAR Lazio del 9/12/2015 che ha puntualizzato che il proscioglimento nel merito costituisce il presupposto di un credito che è attribuito dalla legge e il rimborso delle spese legali non è altro che l'applicazione del principio generale della soccombenza, ex art.91 c.p.c.

Ritenuta opportuna la seguente annotazione: se il pubblico dipendente deve essere diligente, preparato, efficiente, colto, solerte, zelante e che conosca ed applichi la legge; esente da negligenza e trascuratezza con la piena consapevolezza della prevedibilità delle conseguenze dannose non si comprende tutta la filastrocca precedente se esso viene prosciolto nel merito perché non vi è stata colpa grave nel disbrigo delle funzioni sue proprie. Se si vuole innalzare l'asticella portandola alla colpa lieve, va bene, ma dovrebbe incominciarsi dalla magistratura di ogni ordine e grado. Anche questi signori sono dipendenti pubblici.

Si ravvisa l'opportunità di riportare il quadro normativo vigente. Art.91 e 92 del codice di procedura civile; articolo 3, comma 2-bis del d.l.n.543/1996, convertito in legge 1996/639; art.1, comma 1 della legge 1994 n.20; art.10-bis, comma 10, del decreto legge n.203/2005, convertito in legge 248/2005; decreto legge 1997/67, convertito in legge 19997/135; art.17 comma30-quinquies del decreto legge n.78/2009, convertito in legge 102/2009; articolo 49 del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998/2001 e per il biennio economico 1998/1999. Artt. 16 del dpr 1997/191, dpr 347/1993 e 67 del 1987/268.

Lo scrivente ritiene di precisare che:

- 1) La corte dei conti, sezione regionale, ha liquidato "un quid" ritenuto congruo solo se attiene a spese di giudizio; se avesse voluto liquidare le spese difensionali avrebbe dovuto tener conto delle tariffe forensi sulla scorta dell'articolo 75 del cpc in presenza di note dei legali che vengono trasmesse, dopo la conclusione della vertenza e dopo il proscioglimento all'avvocatura dello stato per il tramite dell'amministrazione di appartenenza alla quale compete tale adempimento;
- 2) La corte dei conti ritiene che le parcelle dei legali siano <irrispettose> delle norme regolamentari che fissano tra un minimo ed un massimo le somme da fatturare; ovvero siano i dipendenti a sostenere le spese legali di gran lunga superiori a quelle liquidate. Ecco spiegata la cerniera del parere di congruità. Gli attori tacciono (avvocati, altre magistrature, governo e dipendenti pubblici) con un silenzio ammorbante. Cos'è omertà, paura o certezza che in Italia esiste una sola logica, purtroppo non confessabile, altrimenti si tornerebbe all'oscurantismo;
- 3) Dalla data della sentenza della cassazione n.19195/2013 sono stati violentati i principi giuridici laddove prevedono che il dipendente prosciolto deve essere tenuto< indenne> dal sopportare le spese legali; del rapporto di lavoro che lega amministrazione di appartenenza e prosciolto; delle spese legali che vanno liquidate con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza, proprio in virtù del fatto che le parcelle, come detto sopra, sono acquisite successivamente, cioè alla conclusione della vertenza e pertanto solo da esse è possibile verificare se davvero esistono quelle spese <aggiuntive e sproporzionate> che dissanguano le casse vuote dello stato per corruzione, ovvero si è voluto arrivare alla <negazione del diritto al rimborso delle spese>;

Se così è la pubblica amministrazione è <fallita> non solo per la corruzione ma anche per ordinaria follia e ordinaria ingiustizia;

Dalle considerazioni svolte;

CHIEDE

All'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco pro-tempore ad adottare il provvedimento di propria competenza in forza del rapporto sostanziale intercorrente fra amministrazione e dipendente. A



parere di chi scrive l'amministrazione gode di ampia autonomia nel determinare con l'intervento dell'avvocatura o ordine professionale degli avvocati e procuratori il rimborso "congruo" delle spese di giudizio e difensionali, tenuto conto dei principi contenuti nei contratti collettivi nazionali di lavoro sia dei segretari comunali e provinciali che dei dipendenti degli enti locali che ribadiscono a chiare lettere che il dipendente prosciolto nel merito deve essere tenuto indenne da sopportare l'onere delle spese legali. Lo scrivente con questo scritto non intende associarsi alle determinazioni degli importi giuridici senza che sia valutata la congruità delle stesse. Si ritiene opportuno e legittimo che venga acquisito il parere dell'avvocatura dello Stato, al contrario di quanto sostiene il segretario pro-tempore, o il visto dell'ordine forense per stabilire esattamente il "quantum".

Lo scrivente formula il seguente quesito: il dipendente prosciolto nel merito in presenza di una liquidazione di euro mille da parte della corte dei conti dovrà comunque riconoscere ai legali gli importi di gran lunga superiori determinati nelle parcelle pro forma? Se così è la categoria dei fannulloni è talmente ampia da includere non solo e non soltanto i dipendenti pubblici.

La presente viene trasmessa all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, alla sezione di Brescia e di Milano e all'ordine degli avvocati di Milano.

Si inviano distinti saluti.

Lipiani Giuseppe

Via Torino,23-21040 Gerenzano

Cellulare:333/1468539

Email:g.lipiani@gmail.com

Lì 20/6/2016

